

DIRETTIVA 93/30/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie a tal fine;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a motore a due o tre ruote devono rispondere, per quanto riguarda i segnalatori acustici, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate relative ai segnalatori acustici dei veicoli a motore a due o tre ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, delle procedure di omologazione e di approvazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;

considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri;

considerando che, per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, risulta necessario stabilire un'equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 28 dell'ECE/ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i segnalatori acustici di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

Articolo 2

Le procedure per la concessione dell'omologazione relativamente ai segnalatori acustici per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote e dell'omologazione di un tipo di segnalatore acustico in quanto componente nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli e per la libera immissione dei segnalatori acustici sul mercato sono quelle stabilite nella direttiva 92/61/CEE rispettivamente ai capitoli II e III.

Articolo 3

In conformità dell'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, si riconosce l'equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 28 dell'ECE/ONU (doc. E/ECE/TRANS/505, Rev. 1/Add. 27).

Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione accettano le omologazioni rilasciate in conformità del suddetto regolamento n. 28 nonché i marchi di omologazione in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti, rilasciati in conformità della presente direttiva.

*Articolo 4*La presente direttiva può essere modificata conformemente all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE ⁽⁵⁾ al fine di:

- tener conto delle modifiche apportate al regolamento dell'ECE/ONU di cui all'articolo 3;
- adeguare l'allegato al progresso tecnico.

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.⁽²⁾ GU n. C 293 del 9. 11. 1992, pag. 15.⁽³⁾ GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 103 e GU n. C 150 del 31. 5. 1993.⁽⁴⁾ GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).